

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4209 del 22/07/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. LA DORIA SPA CON SEDE LEGALE AD ANGRI (SA) E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE FRUTTA IN COMUNE DI FAENZA, VIA EMILIA PONENTE, N.4. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2023-702 DEL 14/02/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4378 del 22/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **LA DORIA SPA** CON SEDE LEGALE AD ANGRI (SA) E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE FRUTTA IN COMUNE DI FAENZA, VIA EMILIA PONENTE, N.4. **MODIFICA SOSTANZIALE** DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2023-702 DEL 14/02/2023.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023-702 del 14/02/2023 a favore della Società La Doria SPA, con sede legale ad Angri (SA), Via Nazionale, n.320 e attività di lavorazione e trasformazione frutta in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata all'Unione della Romagna Faentina – SUAP - in data 22/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/235261 – Pratica Sinadoc 1298/2025, dalla Società **La Doria SPA** (C.F./P.IVA 00180700650), avente sede legale ad Angri (SA), Via Nazionale, n.320 e attività di lavorazione e trasformazione frutta in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, con la

quale si richiede modifica sostanziale dell'AUA adottata con la Determina n.2023/702 sopra richiamata a seguito del riassetto emissivo e della rete fognaria di stabilimento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale n.309/2023 di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del DLgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **1298/2025, emerge che:**

- La Società La Doria SPA ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 22/12/2024 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023/702 del 14/02/2023 a seguito del riassetto emissivo e della modifica rete fognaria di stabilimento;

- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 22/12/2024 (PG 2024/235261) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- Risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale;

Vista la richiesta di documentazione integrativa per la matrice "scarichi idrici" inoltrata alla Ditta dallo SUAP in data 12/02/2025 e la successiva richiesta di proroga di 60 giorni per la presentazione di quanto richiesto; proroga concessa da ARPAE SAC con PG. 2025/52592 del 19/03/2025;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a codesto SUAP e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/93776 del 21/05/2025;

ACQUISITO in data 24/06/2025 (ns PG. 2025/113833) il parere non favorevole per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, dell'Unione della Romagna Faentina a seguito della acquisizione del parere non favorevole formulato dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna in merito al riassetto della rete fognaria di stabilimento.

RICHIAMATO in particolare il parere espresso dal Servizio Territoriale ARPAE e allegato al parere non favorevole acquisito con PG. 2025/113833 del 24/06/2025 sopra richiamato, nel quale si evidenzia che nella documentazione integrativa presentata sono riportate alcune informazioni incongruenti e alcuni aspetti già richiesti dal Servizio Territoriale ARPAE, non sono stati chiariti.

DATO ATTO che a seguito del parere non favorevole dell'Unione della Romagna Faentina, è stata comunicata alla Ditta l'esistenza di motivi ostativi ai sensi dell'art.10Bis della Legge n.241/1990 e smi (ns PG. 2025/118244) indicando 10 giorni per la presentazione delle integrazioni e/o controdeduzioni;

VISTE le controdeduzioni presentate dalla Ditta La Doria SPA in data 08/07/2025 e acquisite con PG. 2025/122577, con le quali la società comunica di non dare corso agli interventi di modifica previsti nell'istanza di AUA presentata, pertanto si comunica, allo stato attuale, l'invarianza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, come indicato nella precedente AUA 2023/702;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla conformità urbanistica (PG.2024/235725 del 30/01/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/18243 del 30/01/2025);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica, comprensivo del parere favorevole di HERA SPA (PG. 2025/126784 del 14/07/2025) riformulato a seguito delle controdeduzioni presentate dalla Ditta e riconfermando il precedente parere per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura espresso per l'adozione della precedente AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 03/07/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA, per modifica sostanziale, a favore della Ditta La Doria SPA per l'attività di lavorazione frutta sita in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA per modifica sostanziale nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023-702 del 14/02/2023**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Società **La Doria SPA** (C.F./P.IVA 00180700650), con sede legale ad Angri (SA), Via Nazionale, n.320 e attività di lavorazione e trasformazione frutta in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, a seguito del riassetto delle emissioni, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA per modifica sostanziale sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2023-702 del 14/02/2023 sopra richiamata.**
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - modificato;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – invariato;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI MANTENERE INALTERATA la durata della presente AUA, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013, **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno del precedente rilascio del provvedimento conclusivo** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
- Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(artt.269 e 273 Bis del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Società La Doria SPA, nello stabilimento sito in Comune di Faenza, via Emilia Ponente, 4, svolge l'attività di lavorazione della frutta fresca (albicocca, pesca, mela e pera) per la produzione di semilavorati di frutta denominati "purea". L'organizzazione delle attività produttive prevede la conservazione in cella frigo dei frutti e la successiva lavorazione con la pianificazione giornaliera in un massimo di 2 turni per un totale di 16 ore/giorno.
- Le emissioni in atmosfera provengono da impianti termici, ad uso civile e produttivo, alimentati a metano, da attività di saldatura e da sgrassaggio pezzi.
- Con l'istanza per modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n°2023/702 del 14/02/2023, viene prevista la dismissione delle emissioni esistenti E4 ed E5 afferenti alle attività di saldatura e sgrassaggio pezzi svolte per le attività di manutenzione. Il proponente evidenzia altresì la necessità di riposizionare le emissioni E1, E2 (caldaie) ed E3 a seguito del ricollocamento della centrale termica e dell'officina, oltre all'inserimento di un nuovo punto di emissione **P1** a cui afferisce una cappa del laboratorio controllo qualità. **Per tale emissione, trattandosi di una cappa da laboratorio, non si indicano limiti specifici alle emissioni.**

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA A METANO Mingazzini modello PB 60 da 4,65 MWt –
Riposizionata

Portata massima	5800	Nmc/h
Altezza minima	10.7	m
Temperatura	125	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA A METANO Mingazzini modello PB 60 da 4,65 MWt -
Riposizionata

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 - SALDATURA - Riposizionato

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
4. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa e APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 6. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
 7. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per leverifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
9. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
10. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;

protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. DOVRA' essere effettuata, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Società è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

Il quantitativo di filo o elettrodi utilizzati per la saldatura, con frequenza almeno mensile;

Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che dovranno essere effettuate sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

1. La ditta La Doria SPA svolge attività di lavorazione e trasformazione della frutta fresca in purea. Il recettore finale degli scarichi dello stabilimento è la fognatura pubblica mista di via L. Da Vinci, collegata ad Impianto di Depurazione;
2. Con la modifica precedente, a seguito della dismissione dei due disoleatori afferenti alla linea di succhi in brick, era stata richiesta una modifica non sostanziale delle acque reflue industriali al punto di scarico S1, mentre per gli scarichi indicati con la sigla S2 - costituiti sia da acque reflue domestiche che da acque meteoriche e con la sigla S3 – costituiti invece solo da acque meteoriche, nessuna variazione; inoltre sono state aggiornate alcune prescrizioni.

La planimetria denominata “layout della rete fognaria” datata ottobre 2021 costituisce parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni:

1. **E' ammesso lo scarico derivante da: lavaggio e lavorazione frutta.** Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
2. Lo scarico **S1** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi ad eccezione dei parametri sotto menzionati che potranno rispettare i seguenti limiti:

BOD5 <= 1700 mg/l

COD <= 2350 mg/l

SST <= 700 mg/l

3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 90.000 mc/anno; 900 mc/g; 600 mc/g su base mensile e 60 mc/h. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
4. **Entro 24 mesi dalla data di ricezione** del presente atto autorizzativo, la Ditta deve presentare una relazione sulle azioni intraprese o realmente da intraprendere per allineare i parametri chimici attualmente in deroga, con i limiti per acque di scarico previsti dalla Tab. 3, all.to 5 della D.Lgs 152/06.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

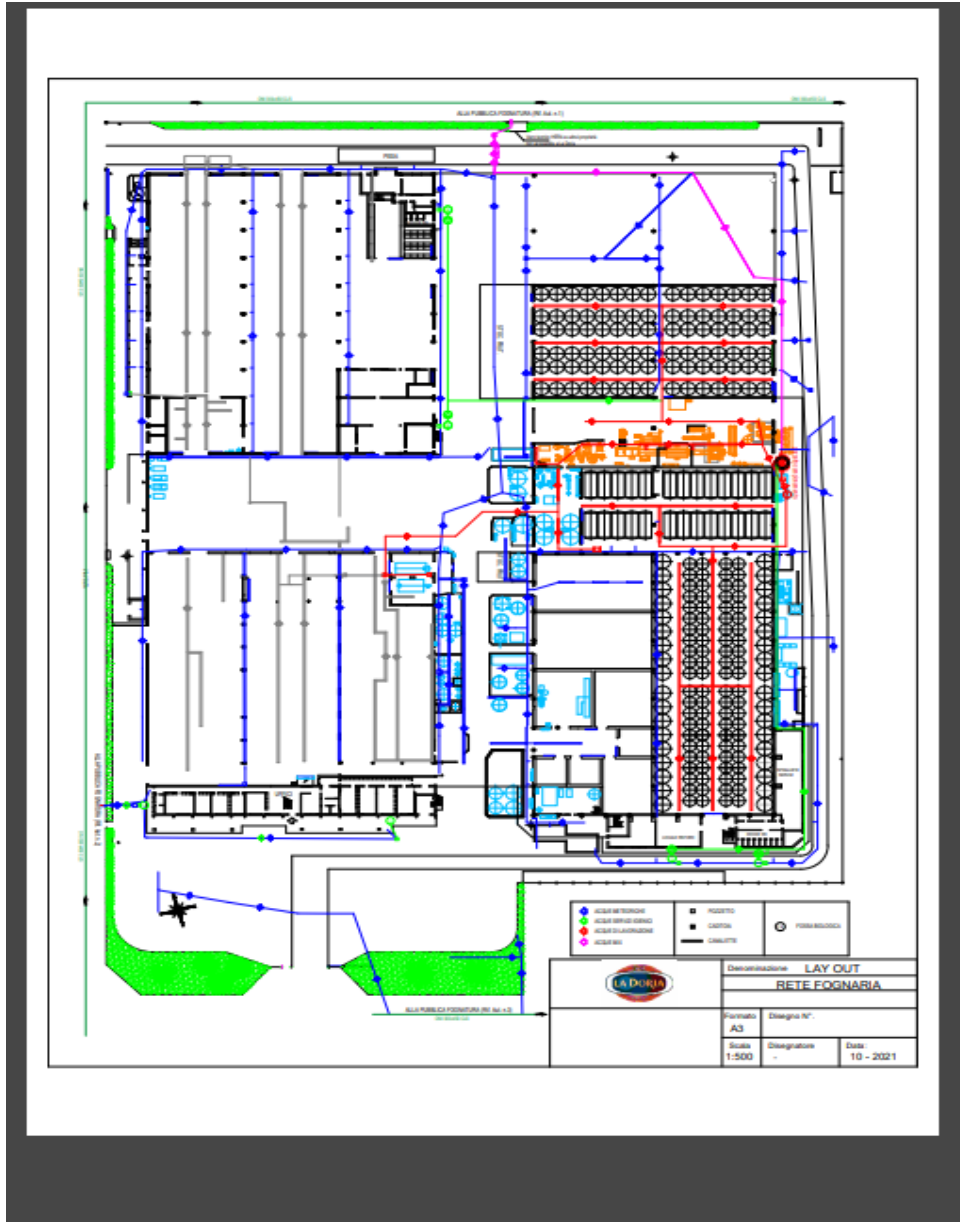
Sgrigliatore a valle della linea di scarico delle acque di lavaggio della frutta fresca;

misuratore di portata elettromagnetico e autocampionatore installato nel vano tecnico di Hera SPA, non accessibile alla ditta;

pozzetto di prelievo da identificarsi nell'ultimo pozzetto, in area privata, prima del vano tecnico di Hera, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
7. al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
8. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE competente, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
11. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito, tra le due tubazioni, un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico. Come previsto al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, tale pozzetto diventerà il pozzetto ufficiale di prelevamento e dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente. Il responsabile dello scarico dovrà garantire l'accessibilità in ogni momento e permetterne il campionamento in sicurezza, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, agli organi di vigilanza.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.